

Novità per colf e badanti

Per queste categorie di lavoratori vi sono due importanti appuntamenti

Per questa categoria di lavoratori vi sono due importanti appuntamenti per il 2006: il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da circa un anno) e l'immissione di 45.000 addetti prevista dal decreto sui flussi migratori (in via di emanazione). Attualmente, l'inquadramento prevede quattro categorie:

- **prima super**, per chi ha un diploma professionale e specifiche professionalità;
- **prima**, per chi, con piena autonomia e responsabilità, presiede alla gestione della casa o per chi svolge mansioni che richiedono competenza (per esempio, maggiordomo, capocuoco o chef, assistente geriatrico, puericultrice, infermiere ecc.);
- **seconda**, per chi svolge mansioni con specifica capacità professionale (per esempio, autista, cameriere, guardarobiere, babysitter ecc.);
- **terza**, per chi svolge un lavoro generico o mansioni manuali o di fatica.

Il lavoratore generico passa automaticamente dalla 3ª alla 2ª categoria:

- dopo 3 anni se assunto prima del 16° anno di età;
- dopo 2 anni se assunto tra il 16° e il 18° anno di età;
- dopo 14 mesi negli altri casi.

I nuovi minimi per il 2006

Tabella A

Per le colf fisse conviventi minimo mensile

1ª categoria super	euro 777,73
1ª categoria	euro 693,47
2ª categoria	euro 563,84
3ª categoria	euro 434,27

Per lavoratori studenti ad orario ridotto

(25 ore settimanali)

1ª categoria super	euro 447,21
1ª categoria	euro 414,77
2ª categoria	euro 356,46
3ª categoria	euro 291,64

Tabella B

Per le colf ad ore minimo orario

1ª categoria super	euro 5,87
1ª categoria	euro 5,35
2ª categoria	euro 4,45
3ª categoria	euro 3,25

Tabella C

Per assistenza notturna con fascia oraria 20-8

minimo mensile	
1ª categoria super	euro 894,36
1ª categoria	euro 810,11
2ª categoria	euro 648,08

Tabella D

Presenza notturna con fascia oraria 21-8

minimo mensile	
Categoria unica	euro 518,47

Il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio dal 1° gennaio 2006 ammonta a euro 4,47 giornalieri (euro 1,56 per ciascun pasto; euro 1,35 per il pernottamento). L'Inps stima che, dopo l'ultima sanatoria, 4 colf su 5 sono immigrate e più della metà arriva dai paesi dell'Est Europa e precisamente:

- dall'Ucraina: 100.000
- dalla Romania: 81.000
- dalla Polonia: 35.000
- dalla Moldavia: 28.000

Pensioni INPS

Quote

Rivalutazione dello stipendio

Anno	Quota «A»	Quota «B»
2006	1,0000	1,0000
2005	1,0000	1,0000
2004	1,0170	1,0272
2003	1,0373	1,0580
2002	1,0628	1,0947
2001	1,0886	1,1321
2000	1,1178	1,1737
1999	1,1464	1,2152
1998	1,1645	1,2460
1997	1,1854	1,2802
1996	1,2032	1,3145
1995	1,2581	1,3783
1994	1,3389	1,4653
1993	1,3960	1,5366
1992	1,4556	1,6156

Le aliquote di rendimento

Fascia retribuzione annua pensionabile	% quota A	% quota B
Fino a euro 39.297,00	2,00	2,00
Da euro 39.297,00 a 52.265,01	1,50	1,60
Da euro 52.265,01 a 65.233,02	1,25	1,35
Da euro 65.233,02 a 74.664,30	1,00	1,10
Oltre euro 74.664,30	1,00	0,90

I coefficienti Istat per aggiornare le vecchie retribuzioni pensionabili e trasformarle in rendita

Con la pubblicazione dei coefficienti Istat, che servono a rivalutare le vecchie retribuzioni pensionabili, esistono tutti gli elementi necessari per il calcolo della rendita. In forza a questi nuovi coefficienti, uno stipendio di euro **31.000,00** del 2004, ai fini della futura pensione, vale ora euro **31.527,00** (quota «A», mentre per la quota «B», quella relativa all'anzianità maturata dal 1993 in poi, vale addirittura euro **31.843,00**).

Per calcolare la rendita della pensione si prendono in considerazione le retribuzioni degli **ultimi dieci anni**, rivalutate in base ai coefficienti che l'Istat pubblica ogni anno, in modo da essere rese equivalenti.

Dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente (per chi si pensiona nell'anno corrente dal calcolo, sono esclusi gli stipendi del 2006 e del 2005).

Due quote, A e B. Che significa?

La riforma Amato del 1992 prevede che dal 1° gennaio 1993 la retribuzione pensionabile sia costituita dalla somma di due quote:

- la **quota A**, corrispondente all'importo relativo all'anzianità maturata sino al 1992 (base pensionabile media degli ultimi 5 anni);
- la **quota B**, corrispondente all'importo relativo all'anzianità acquisita dal 1993 in poi (base pensionabile media degli ultimi 10 anni).

Il criterio di calcolo su due quote ha reso necessario l'utilizzo di **due diversi tipi di coefficienti di aggiornamento**.

Aliquota di rendimento

È la percentuale che si applica alla retribuzione pensionabile per ricavare la rendita della pensione, **2% per ogni anno di contribuzione versata**. Quando, però, la base pensionabile supera il «tetto», che per il 2006 è fissato in euro **39.297,00**, l'aliquota viene progressivamente ridotta.

La previdenza si cumula

Chi è passato da un'attività all'altra può, sommare i contributi

Il 19 gennaio 2006, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato definitivamente in vigore, con uno stanziamento di 186 milioni di euro, il **decreto sulla totalizzazione dei periodi assicurativi**, una parte importante della legge n. 243/2004 della riforma delle pensioni. Il provvedimento era atteso da anni e coinvolgerà circa 2 milioni di persone passate da un'attività all'altra, da un lavoro dipendente ad uno professionale e viceversa.

Le categorie interessate alla totalizzazione sono gli iscritti:

- alle casse previdenziali dei liberi professionisti (avvocati, medici, veterinari, commercialisti ecc.);
- all'Inpgi (giornalisti);
- alle casse istituite con dlgs 103/96 (biologi, chimici, geologi, psicologi ecc.);
- alla gestione separata dell'Inps dei parasubordinati (co.co.co., venditori porta a porta ecc.);
- al fondo di previdenza del clero e dei ministri di religione diversa da quella cattolica.

Si possono sommare gratuitamente anche i contributi accreditati presso le gestioni delle assicurazioni obbligatorie, comprese quelle sostitutive.

I **periodi da cumulare** non devono coincidere fra loro, né possono essere inferiori a 6 anni in ogni singola gestione.

Per ottenere la pensione di vecchiaia (65 anni per uomini e donne), gli spezzoni contributivi possono essere cumulati solo se la somma raggiunge un **minimo di 20 anni**; con 40 anni di contributi si matura il diritto a prescindere dall'età.

La totalizzazione è consentita anche per raggiungere i requisiti per le pensioni d'invalidità e ai superstiti.

La pensione unica si ottiene con il sistema contributivo; se si è raggiunto o superato il minimo richiesto per ottenere autonomamente la pensione di vecchiaia, si applica il regime vigente nella specifica gestione (spesso il calcolo è retributivo).

La convenienza o meno a totalizzare non è per niente scontata e la varietà delle singole situazioni richiede un'analisi attenta caso per caso.

Scheda pratica

Chi può fare che cosa

Condizioni per accedere alla totalizzazione

- 20 anni di contributi complessivi e 65 anni d'età
- 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica

Gestioni che si possono totalizzare

Ago	Assicurazione generale obbligatoria e suoi sostitutivi (Inps, Inpdap e altre)
Casse privatizzate	Cassa liberi professionisti Enasarco, Inpgi...
Mutue di categoria	Enti esattoriali e pluricategoriali (chimici, biologi ecc.)
Gestioni separate	Fondo separato Inps (co.co.co., co.co.pro. e altri) Fondo clero secolare e ministri di culto